

COMUNE DI ASUNI

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91	DEL 11-12-18
-------	--------------

OGGETTO:	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE E COSTITUZIONE FONDO PARTE VARIABILE. INDIRIZZI
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre alle ore 09:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte di sua competenza.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

PETZA GIONATA	SINDACO	P
PITZALIS PIETRINA	VICE SINDACO	P
PETZA CHIARA	ASSESSORE	A
MAULLU MARA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
- PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)

IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
(Loria Vittorio)

IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Giovanna Puligheddu)

IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giovanna Puligheddu)

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) legge n. 213 del 2012;

PREMESSO In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali, relativo al triennio 2016/2018;

· la nuova disciplina per la costituzione delle risorse decentrate è contenuta nell'art. 67 del sopracitato CCNL, che al comma 1 dispone che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 aveva previsto la possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate di una percentuale, pari allo 0,20% del Monte salari dell'anno 2001, per gli enti che avevano istituito le alte professionalità di cui all'art. 8, lettera b) e c) del CCNL del 31.03.1999;

- La possibilità di procedere a tale incremento appariva alquanto controversa per quelle amministrazioni che di fatto non avevano mai istituito le "alte professionalità";

- Al fine di superare i dubbi interpretativi, l'Aran, col parere RAL297, chiariva che nel caso l'ente non intendesse istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non avesse affidato i relativi incarichi, le risorse dello 0,20% di cui trattasi, non potevano comunque essere destinate ad altre finalità, tuttavia, suggeriva di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, nella convinzione che il successivo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, avrebbe fornito utili chiarimenti sullo specifico problema;

- La dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 9/05/2006, confermava che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 32, comma 7, erano definitivamente acquisiti nel fondo, ma per le medesime finalità, ossia unicamente per gli enti che avevano istituito le alte professionalità, pertanto, a rigor di logica, per gli enti privi di "alte professionalità", la somma correlata non sarebbe dovuta essere più calcolata, e tanto meno accantonata;

- Sull'argomento era successivamente tornato il CCNL 31/07/2009, che nell'ambito delle disposizioni di rinvio aveva previsto che le parti si impegnavano nella successiva tornata contrattuale a definire il futuro dell'incremento in esame, confermando pertanto l'incertezza sulla disciplina da applicare e, in particolare, in merito alla possibilità di incremento di quegli enti che non avevano istituito dette figure;

PRESO ATTO che la risoluzione delle incertezze è giunta con il nuovo CCNL, che all'art. 67 ha previsto che nell'importo consolidato delle risorse stabili vada a confluire la quota, pari allo 0,20 % del monte salari 2001, di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, nei casi in cui le relative risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per incarichi di alta professionalità; **RITENUTO** che, alla luce della sopravvenuta nuova disposizione contrattuale, tutti gli enti, senza distinzione, avrebbero dovuto stanziare e accantonare lo 0,20 % del monte salari 2001, e che la conferma è data anche dalla Tabella 15 del conto annuale di quest'anno, che nella parte di uscita ha inserito la casella relativa a "Accantonamento art. 32, comma 7 CCNL 2002/2005";

VERIFICATO che questo ente, non aveva previsto e accantonato lo stanziamento, pari a Euro 293,35 (0,20% del monte salari anno 2001) in quanto privo di alte professionalità;

PRESO ATTO:

- Che il nuovo CCNL 2016/2018 prevede che la quota dello 0.20% del monte salari 2001 di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 2002/05, la cui destinazione non è più vincolata al finanziamento delle "alte professionalità", va a confluire nell'ambito delle risorse consolidate e certificate dell'anno 2017;

- che pertanto è necessario procedere preliminarmente alla integrazione delle risorse anno 2017, per l'inserimento di tale importo, al fine di potere ottemperare alla disposizione dell'art. 67 del nuovo CCNL 2016/2018;

TENUTO CONTO che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

VERIFICATO pertanto, che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni, e che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del salario accessorio per l'anno 2018;

RITENUTO necessario, per le argomentazioni su esposte, procedere anche alla integrazione del fondo dell'anno 2016, relativamente alla somma di Euro 293,35, affinché la relativa quota rispetti il tetto massimo previsto dal citato art. 23 del D. Lgs. 75/2017

VISTO CHE il Fondo anno 2016, inizialmente dell'importo complessivo di € 14.406,63 è da rideterminare nell'importo totale di € 14.699,98 a seguito dell'incremento di € 293,35 corrispondente allo 0,20%, del monte salari anno 2001;

CONSIDERATO che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di risultato dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

VISTO l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, che dispone che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

PRESO ATTO che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Asuni ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di bilancio" e ha finora rispettato il tetto di spesa del personale rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2008;

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;

- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, disciplinante i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi, in particolare il titolo II – Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:

- Viene confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche riportate negli articoli da 4 a 6 del CCNL 22 gennaio 2004, ridefinite dal D.Lgs 150/2009, come modificato e integrato dal successivo D.lgs. 141/2011

Deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

- Devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;

- La delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL;

DATO ATTO CHE:

- I componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di enti privi di dirigenza;

- Deve essere prevista la figura del Presidente, che ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo le procedure di rito;

RILEVATO CHE:

- Questo Ente, privo di personale di livello dirigenziale, è dotato di quattro aree di attività: Area Amministrativa, Tecnica, Contabile, Sociale;

- Il Comune di Asuni ha provveduto a nominare 2 titolari di posizione organizzativa: 1 responsabile dei servizi attinenti all'area tecnica e 1 responsabile dei servizi attinenti all'area Amministrativa, finanziaria e sociale;

RITENUTO NECESSARIO costituire la delegazione con tre componenti, attribuendo la funzione di presidente al Segretario Comunale, nonché avviare le trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo per l'utilizzo del costituendo fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018;

CONSIDERATO che l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018, come meglio precisato innanzi, prevede che ciascun ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa unica ovvero a livello di ente;

RILEVATO che occorre dare alla suddetta delegazione trattante le direttive da osservare nel corso dello svolgimento delle trattative;

CONSIDERATO che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del suddetto fondo secondo le nuove disposizioni contrattuali, relativamente all'anno corrente;

- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;

RITENUTO di:

a) fornire le direttive al responsabile del Servizio Finanziario per la rettifica dei fondi 2016 e 2017 in applicazione del nuovo CCNL 2016/2018 del comparto funzioni locali;

b) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- Autorizzazione all'iscrizione di € 1506,23 , fra le risorse variabili, ai sensi dell'**art.67, C.3, Lett. C) CCNL 2016-2018 storico transf. RAS Incentivazione Produttività' - Quota 80% L.R.19/97;**

- Autorizzazione all'iscrizione di € 242,44, fra le risorse variabili, ai sensi **dell'art.67,C.3, Lett.E) CCNL 2016-2018 e art. 14, C.4, CCNL 1998-2001 Economie Fondo Straordinario 2017;**

c) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:

- contrattare nell'ambito delle materie espressamente demandate dal CCNL e nel contratto integrativo 2015-2017. Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

APPURATO che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale e, ribadito che, le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il

Pareggio di bilancio dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica sia costituita da tre componenti e che il Presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo le procedure formalmente previste;

DI NOMINARE componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti funzionari:

- Segretario Comunale - Presidente;

- Responsabile Area Tecnica - Componente;

- Responsabile Area Amministrativa, finanziaria e sociale - Componente;

DI STABILIRE che:

- I componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;

- La delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

- La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno della sottoscrizione definitiva;

- Gli atti inerenti alle materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni delle rappresentanze sindacali se e in quanto avranno attivato la concertazione;

- La delegazione trattante di parte pubblica, abilitata e costituita con la presente deliberazione, nello svolgimento del negoziato osserverà le seguenti direttive:

(1) Procedere alle trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo per l'anno 2018;

(2) Condurre le trattative per la contrattazione decentrata nell'ambito delle materie espressamente demandate dal CCNL a tale forma di relazione sindacale e nel contratto integrativo 2015-2017. Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

DI DARE INDIRIZZO al responsabile del Servizio Finanziario affinché proceda alla rettifica dei fondi precedenti, relativi agli anni 2016 e 2017, inserendovi l'importo di Euro 293,35, corrispondente allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004, al fine di potere costituire il fondo per l'anno 2018, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 del nuovo contratto collettivo di lavoro 2016/2018, e nel pieno rispetto del limite previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

DI APPROVARE i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno 2018:

- autorizzazione all'iscrizione di € 1506,23, fra le risorse variabili, ai sensi dell'**art.67, C.3, lett.c) CCNL 2016-2018 storico trasf. RAS incentivazione produttività - Quota 80% L.R.19/97**;

- autorizzazione all'iscrizione di € 242,44, fra le risorse variabili, ai sensi dell'**art.67,c.3, lett.e) CCNL 2016-2018 e art. 14, c.4, ccnl 1998-2001 economie fondo straordinario 2017**;

DI DARE ATTO che:

-relativamente ai fondi degli anni 2016 e 2017, la quota inserita e corrispondente allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004, non potrà essere utilizzata in quanto a destinazione vincolata;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio competente per l'adozione degli atti di competenza;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, considerata l'urgenza per la esecutorietà della stessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs.18/08/2000, n.267, con voto unanime espresso dai presenti alla seduta che costituiscono la maggioranza dei componenti di questo consesso.==

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 18.12.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ;

E' stata comunicata con lettera n° in data , alla Prefettura in relazione al disposto dell'art. 135 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

E' stata comunicata con lettera n° in data , ai capogruppo consiliari ;

E' stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
***** di *****

E' stata trasmessa con lettera n° in data a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai sensi dell'art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
***** di *****

E' stata trasmessa al ***** con lettera n° in data vertendo nelle materie di cui all'art.126 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

Dalla residenza Municipale li 18.12.2018

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

E' divenuta esecutiva il giorno 11-12-018;

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *****

dell'atto senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art. 133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il ***** . comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al .
Dalla residenza Municipale li

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale li

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO